

**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



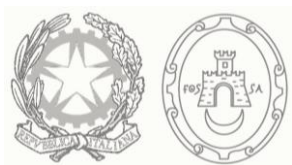
**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

Decreto congiunto del 28/07/2025 n. 5

Criteri per la concessione degli incrementi straordinari di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii.

I TITOLARI DEGLI UFFICI SPECIALI

- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L'Aquila e altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;
- Visto** il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare l'art. 3, comma 1, lettere a) ed e) che prevedono la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;
- Visto** il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, in particolare l'art. 3-ter, comma 1, che ha interpretato l'art. 3, lettere a) ed e) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata.
- Visto** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 67-bis, che, al comma 1, stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 6 aprile 2009 cessa il 31 agosto 2012 nonché l'art. 67-ter che prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere;
- Viste** le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, in quanto compatibili con le disposizioni recate dagli articoli 67-bis, 67-ter, 67-quater e 67-quinquies del citato decreto-legge n. 83 del 2012;
- Visto** l'art. 67-quater del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e, in particolare, il comma 9 che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013 Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Richiamati i seguenti decreti:

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila del 21 gennaio 2013, n. 1 recante la disciplina per il rilascio del contributo secondo metodo parametrico;

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila del 28 ottobre 2013, n. 3 recante l'aggiornamento della disciplina per il rilascio del contributo secondo metodo parametrico;

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 6 febbraio 2014, n. 1, pubblicato sul BURAT n.22 del 21 febbraio 2014 recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi privati;

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 novembre 2016, n. 5, recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi negli edifici interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e 2017;

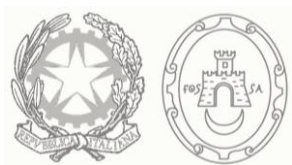
Visto

l'art.13 comma 2 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che ha disposto, per le pratiche non ammesse, che il danno determinato dagli eventi sismici del 2016, laddove entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile durante gli eventi del 2009, il contributo ulteriore sia richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Richiamato

l'art. 119 del Decreto Rilancio (decreto – legge n. 34/2020), così come modificato dal decreto – legge n. 104/2020 e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), ed in particolare:

- il comma 1-ter, ai sensi del quale, *“nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”*;
- il comma 4-quater, ai sensi del quale, *“nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza”*, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
- il comma 4-ter, ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati



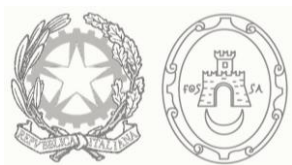
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189/2016, e di cui al decreto-legge n. 39/2009, a condizione di rinunciare al contributo della ricostruzione. In tal caso, quindi, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione e si parla di “Superbonus rafforzato”;

- Richiamato** il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38 recante *“Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”*;
- Richiamato** il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, successivamente modificato dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Visto** il Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 111 al comma 1-bis, art. 7 recante: *“Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei comuni abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e su proposta degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

straordinaria, le modalità di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.”

Visto e richiamato l'art. 15-bis del decreto-legge 7 maggio 2025 n. 65, convertito in legge 4 luglio 2025, n. 101 che ha sostituito le parole: “*dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila*” con: “*dei comuni abruzzesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77*”.

Visto l'esito della riunione del CIPESS del 23 luglio 2025 con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse, per una prima somma di 90 milioni di euro, ai fini dell'attuazione del decreto-legge n. 76 del 2024, a copertura dell'incremento straordinario del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico.

Visti e richiamati i *dd.pp.cc.mm.* di nomina dei due Titolari degli Uffici Speciali cui la norma demanda l'adozione di atti regolatori volti a disciplinare i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche;

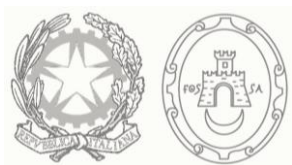
Atteso che

la *ratio* delle citate previsioni risiede nella volontà del legislatore di porre rimedio a tutti quegli interventi rimasti sprovvisti in tutto o in parte della facoltà di dare esecuzione ai progetti di ricostruzione avvalendosi delle misure agevolative di cui agli artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020 e ss. mm. e ii.

il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito in legge 11 aprile 2023, n. 38, all'art. 2, comma 3-ter, ha limitato l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura facendo salvi gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39;

la deroga di cui al periodo precedente ha trovato applicazione nel limite di 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 nei territori di cui all'art.1 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39 convertito in legge 24 giugno 2009, n.77 ivi compreso il Comune dell'Aquila;

con l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, la predetta deroga veniva estesa prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 1 del d.l. 39 del 2024, potessero trovare applicazione alle spese sostenute in relazione agli interventi sui territori colpiti dal sisma per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore dello stesso dl 39 del 2024 risultasse presentata l'istanza per la concessione di contributi;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Considerato inoltre che,

possono beneficiare sino alla data del 31 dicembre 2025, fatte salve successive proroghe, delle misure dell'agevolazione fiscale di cui agli artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020 e ss. mm. e ii tutti gli interventi di ricostruzione privata di cui all'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativi ad edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, ubicati nei territori di cui all'art.1 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39 convertito in legge 24 giugno 2009, n.77 ivi compreso il Comune dell'Aquila.;

Rilevato pertanto che

risulta necessario adottare criteri di attuazione delle previsioni di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii., al fine di disciplinare rimedi volti al completamento e alla corretta esecuzione degli interventi esclusi – in tutto o in parte - dalle predette deroghe, onde evitare che il fermo delle opere o la mancata realizzazione delle stesse determinino pregiudizio per i contesti urbani dei comuni abruzzesi, ivi compreso il comune dell'Aquila;

i predetti criteri sono volti al sostenimento del completamento del processo di ricostruzione; l'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111, fissa il limite di spesa a 285 milioni di euro - a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 – demandando alla preventiva approvazione del CIPESS – la programmazione della spesa:

risulta necessario predisporre una dettagliata proposta istruttoria alla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

il presente provvedimento costituisce il primo strumento attuativo della norma e pertanto atto di regolazione della cennata proposta di programmazione, demandando a successivi analoghi provvedimenti l'ulteriore programmazione sino a concorrenza e nei limiti dell'importo stanziato;

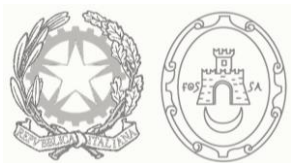
Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DECRETANO

Art. 1

Ambito di applicazione e casi di esclusione

1. Il presente decreto definisce i criteri di attuazione delle previsioni di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii., per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativi ad edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, ubicati nei comuni abruzzesi e nel Comune dell'Aquila per i quali risulti non intervenuta la decadenza dal beneficio in conseguenza del superamento del termine di presentazione delle domande di contributo e risulti avviato o in corso di avvio il procedimento istruttorio volto alla concessione



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

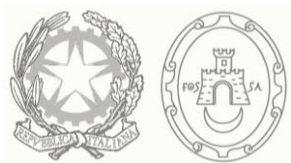
del contributo medesimo.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche e edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli edifici singoli o in forma aggregata per i quali risulti emesso dagli Uffici Speciali un provvedimento di ammissione a contributo, alla data del presente Decreto.
4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione anche relativamente agli interventi, di cui al comma 1, rispetto ai quali i comuni competenti abbiano esercitato i poteri sostitutivi di cui all'art. 67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
5. Le previsioni di cui al comma 1-bis dell'art. 7 del DL 76/2024 convertito dalla L 111/2024 e ss. mm. e ii., nel caso di mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, non sono oggetto delle presenti disposizioni e verranno disciplinate con successivo atto regolatorio.

Art. 2

Ripartizione delle risorse

1. Con riferimento ai criteri di ripartizione tra gli altri comuni e il Capoluogo, compatibilmente con l'effettivo stato di avanzamento della Ricostruzione, con il numero di istruttorie residue ed in aderenza con quanto evidenziato nella "Relazione tecnica di accompagnamento alla norma" (DL 76/2024 convertito dalla L 111/2024), le risorse stanziare al comma 1-bis dell'art. 7 del DL 76/2024 convertito dalla L 111/2024, per complessivi 285 milioni di euro, sono destinate rispettivamente a L'Aquila ed ai comuni di competenza territoriale dell'USRC, ivi compresi quelli ricadenti nel doppio cratere per i quali la prevalenza del danno sia da ricondurre agli eventi sismici del 2009, nella misura del 30% del plafond a L'Aquila, per complessivi 85 milioni di euro e del 70% ai restanti comuni per complessivi 200 milioni di euro. La disciplina attuativa della programmazione finanziaria è demandata a successivo provvedimento degli USR anche in ragione di quanto disposto all'articolo 1 comma 6 del presente Decreto.
2. L'aliquota di maggiorazione che determina il massimo incremento al contributo al quale è possibile accedere nei casi in cui vi siano spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura è calibrata secondo quanto disciplinato nel dettaglio ai successivi articoli del presente Decreto per le istanze presentate secondo le procedure di cui alle OPCM, di seguito "Vecchia procedura" (L'Aquila e Comuni del Cratere e comuni del fuori Cratere), per le istanze di cui alla Scheda Parametrica parte II (L'Aquila) e per le istanze di cui alla Scheda MIC (Comuni del Cratere).
3. Gli incrementi di cui all'art. 1 commi 1, 4 e 6 del presente Decreto sono riconosciuti sino ad esaurimento dello stanziamento finanziario di cui al Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 coordinato con la legge di



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

conversione 8 agosto 2024, n. 111 al comma 1-bis, art. 7 e ss.mm.ii. (c.d. plafond di 285 mln di euro). Gli Uffici Speciali assicurano un'informazione trasparente sulle rispettive disponibilità finanziarie residue sui propri siti istituzionali.

4. Ferma restando la regolare prosecuzione dell'attività istruttoria, volta alla determinazione dei contributi spettanti e all'emissione dei relativi provvedimenti di ammissione a contributo, l'effettivo utilizzo delle risorse di cui al presente Decreto, è subordinato all'approvazione delle deliberazioni di stanziamento dei fondi in CIPESS.

Art. 3

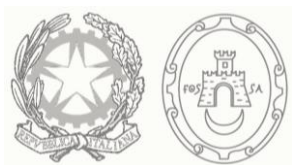
Modalità di calcolo dell'incremento per le istanze di cosiddetta "Vecchia Procedura"

- 1 Per gli aggregati con almeno un esito di inagibilità E e edifici singoli con esito E, nei quali siano previsti interventi di miglioramento sismico, l'incremento dei soli lavori è determinato nella misura di:
 - $70\text{€}/\text{mq} * \text{SL}$dove per SL, si intende la superficie coperta lorda dell'aggregato in esame.
L'incremento ai lavori così determinato è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato per interventi miglioramento sismico o adeguamento energetico in misura ulteriore ai limiti degli interventi di tipo B, al limite di convenienza economico di cui all'OPCM 3881/2010 e ai limiti di cui al DCD 44 del 17/02/2011.
- 2 Per gli aggregati con almeno un esito di inagibilità E e edifici singoli con esito E nei quali siano previsti solo interventi di rafforzamento locale e per gli aggregati con soli edifici con esito B/C e edifici singoli con esito B/C, l'incremento dei soli lavori è determinato nella misura di:
 - $50\text{€}/\text{mq} * \text{SL}$L'incremento ai lavori così determinato è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato per interventi di rafforzamento dei singoli elementi strutturali o, se ammissibile, di adeguamento energetico in misura ulteriore ai limiti degli interventi di tipo B, al limite di convenienza economico di cui all'OPCM 3881 e ai limiti di cui al DCD 44 del 17/02/2021.
- 3 Ai fini della determinazione della superficie coperta lorda si fa riferimento al punto 7, lettera C degli indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'OPCM 3790/2009 e al DCD n.27 del 02/12/2010.
- 4 L'incremento ai lavori di cui ai punti precedenti è ammissibile per le sole pratiche riferite alle parti comuni degli AE o dei condomini o alle pratiche degli edifici singoli. Sono invece escluse le pratiche riferite alle parti esclusive.
- 5 Si aggiungono ISTAT, IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento.
La ripartizione delle spese tecniche, ai fini del calcolo dei limiti degli interventi di tipo B e del limite di convenienza economico di cui all'OPCM 3881, avviene mediante criteri proporzionali.

Art. 4

Modalità di calcolo dell'incremento per le istanze Scheda Parametrica parte II (L'Aquila)

L'incremento è determinato per le singole istanze in funzione del costo al metro quadro di superficie lorda e prevalenza di superfici non residenziali, facendo riferimento alla seguente tabella:



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

	0%<=%SNR<=25%	25%<=%SNR<=50%	50%<=%SNR<=75%	75%<=%SNR<=100%
0<=Lmi<700	11%	14%	17%	20%
700<=Lmi<1000	8%	11%	14%	17%
1000<=Lmi<1100	5%	8%	11%	14%
1100<=Lmi	2%	5%	8%	11%

dove per

- Lmi si intende il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie lorda, determinato come rapporto tra il limite massimo concedibile per l'intero aggregato, al netto di maggiorazioni ed indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva lorda dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo.
- SNR si intende l'incidenza di superficie non residenziale (alla quale risulta già applicato il fattore correttivo di riduzione del 60%) sull'intero aggregato; tale incidenza è determinata come rapporto tra la superficie non residenziale totale e la superficie complessiva totale.

L'aliquota di incremento così determinata si applica al contributo massimo concedibile per lavori di cui all'art.2 del Decreto USRA n.1/2013 e all'art. 2 del Decreto USRA n. 3/2013, comprensivo di maggiorazioni ed indicizzazioni al fine di determinare l'incremento ai lavori spettante.

L'incremento ai lavori così determinato a cui si aggiungono IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento, potrà essere utilizzato tanto per la progettazione di interventi di riparazione e miglioramento sismico, quanto per interventi di sostituzione edilizia.

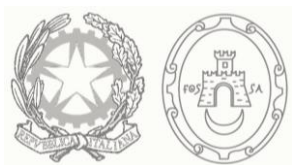
Il ricorso all'incremento di cui alla presente disposizione, esclude l'applicazione combinata del presente articolo e dei punti 1 del Decreto USRA n. 7/2016, così come modificato dal Decreto USRA n. 15/2019.

Art. 5

Modalità di calcolo dell'incremento per le istanze Scheda Parametrica MIC (Cratere)

L'incremento è determinato per le singole istanze in funzione del costo al metro quadro di superficie lorda e prevalenza di superfici non residenziali, facendo riferimento alla seguente tabella:

	0%<=%SNR<=25%	25%<=%SNR<=50%	50%<=%SNR<=75%	75%<=%SNR<=100%
0<=Lmi<700	11%	14%	17%	20%
700<=Lmi<1000	8%	11%	14%	17%
1000<=Lmi<1100	5%	8%	11%	14%
1100<=Lmi	2%	5%	8%	11%



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

dove per

- Lmi si intende il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie lorda, determinato come rapporto tra il contributo convenzionale per l'intero aggregato, al netto di indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva lorda dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo.
- SNR si intende l'incidenza di superficie non residenziale (alla quale risulta già applicato il fattore correttivo di riduzione del 60%) sull'intero aggregato; tale incidenza è, determinata come rapporto tra la superficie non residenziale totale e la superficie complessiva totale.

L'aliquota di incremento così determinata si applica al contributo concedibile per lavori di cui all'art.7 comma 1 del Decreto USRC n.1/2014, comprensivo di maggiorazioni ed indicizzazioni al fine di determinare l'incremento ai lavori spettante.

L'incremento ai lavori così determinato, a cui si aggiungono IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento, è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato tanto per la progettazione di interventi di riparazione e miglioramento sismico, quanto per interventi di sostituzione edilizia in misura ulteriore ai limiti parametrici.

Art. 6

Lavorazioni ammissibili

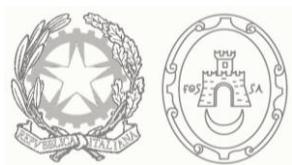
1. Le lavorazioni ammissibili sono le medesime indicate rispettivamente nei Decreti 1/USRA, 3/USRA e Decreto 1/USRC.
2. Non sono ammissibili le opere di miglioria rispetto allo stato preesistente, non configurabili come adeguamento alle norme vigenti per il livello prestazionale esistente alla data del 6 aprile 2009, o che determinino un mutamento di destinazione d'uso e restano pertanto in accollo ai richiedenti, secondo la normativa già in essere.
3. Eventuali ulteriori accolti dovuti al superamento dell'incremento straordinario di cui al presente decreto restano a carico dei beneficiari, secondo la normativa già in essere.

Art. 7

Criteri di revoca del contributo erogato

La concessione dei contributi di cui al presente decreto prevede clausole di revoca, anche parziali, in coerenza con la normativa previgente, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente decreto ovvero in caso di accertamento di surrettizia duplicazione della spesa al solo fine di accedere a contributo ulteriore.

In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 2013 convertito in legge n. 77 del 2013.



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

Art. 8
Disposizioni attuative

1. Al fine di accedere alla misura volta alla copertura delle spese eccedenti e rimaste a carico di cui al presente Decreto, il richiedente invia specifica comunicazione all'ufficio che istruisce la pratica di richiesta di contributo ai danni sisma Abruzzo 2009, nella quale viene dichiarata la sussistenza del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
2. Al fine di agevolare le operative finalità istruttorie degli utenti e dei preposti Uffici, si dispone l'aggiornamento degli applicativi informatici della scheda parametrica parte II per L'Aquila (scheda PER) e della scheda MIC per il Cratere.
3. Gli Uffici Speciali pubblicano, ognuno sul proprio sito web, le somme effettivamente impegnate a valere sul plafond massimo disponibile, come ripartito all'art. 2, ai fini del monitoraggio della spesa.
4. Ciascuno degli uffici USRA-USRC, successivamente alla pubblicazione del presente decreto, renderà disponibile sul sito istituzionale le necessarie prassi attuative istruttorie e di monitoraggio.
5. Il presente Decreto entra in vigore, comunque, non prima del giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica – B.U.R.A.T.
6. Per le richieste di contributo in istruttoria o da avviare, i soggetti interessati hanno facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui al presente Decreto o alternativamente fruire delle disposizioni di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, qualora richieste.

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Città dell'Aquila**

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Ing. Raffaello Fico

.